



COMUNE DI CASALEONE

Provincia di Verona

**Approvazione regolamento
per l'adozione del verde pubblico
“Sponsorizzazione spazi a verde attrezzato”
“Adotta un'aiuola”**

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 18 in data 13/05/2024

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento detta le norme di attuazione della forma di affidamento in gestione delle aree verdi appartenenti al patrimonio comunale, denominata "contratto di sponsorizzazione" disciplinandone i criteri e le modalità.

Art. 2 - Affidamento mediante contratto di sponsorizzazione

- 1)** L'Amministrazione comunale al fine di favorire il miglioramento della gestione delle aree comunali destinate a verde pubblico ha facoltà di affidare a tempo determinato la gestione delle stesse, a singoli o ad imprese, mediante il contratto di sponsorizzazione.
- 2)** L'affidamento mediante contratto di sponsorizzazione può essere applicato a tutte le aree verdi comunali di limitata estensione, non dotate di infrastrutture di pubblico servizio e non suscettibili di gestione economicamente vantaggiosa per l'affidatario.
- 3)** La sponsorizzazione si realizza attraverso la stipula di un contratto fra il soggetto affidatario e l'Amministrazione Comunale secondo lo schema allegato al presente regolamento (allegato "A").
- 4)** Per "contratto di sponsorizzazione" si intende il contratto mediante il quale l'Amministrazione offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una determinata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, o per terzi, in appositi e definiti spazi pubblicitari.
- 5)** Il contratto di sponsorizzazione regola i rapporti tra l'Amministrazione e lo sponsor; disciplina altresì le modalità con cui lo sponsor gestirà l'area a lui affidata a fronte dell'uso dell'immagine del Comune per la promozione del proprio marchio o prodotto.

Art. 3 - Finalità

- 1)** Con l'affidamento mediante contratto di sponsorizzazione disciplinata dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) Concorrere alla realizzazione di attività di partecipazione dei soggetti privati alla gestione del territorio in coordinamento e connessione con i progetti del Comune.
- b) Favorire l'innovazione della organizzazione realizzando maggiori economie e migliore qualità dei servizi.
- c) Migliorare il decoro e l'aspetto estetico delle aree pubbliche poste all'interno del centro urbano.

Art. 4 - Requisiti per la sponsorizzazione

- 1) I contratti di sponsorizzazione oggetto del presente regolamento possono essere conclusi con persone fisiche, persone giuridiche quali imprese individuali, società, cooperative, consorzi imprenditoriali ed agenzie di assicurazioni, enti pubblici non economici ed associazioni senza fini di lucro.
- 2) Le aree oggetto di accordi di sponsorizzazione manterranno la destinazione di uso pubblico;
- 3) Sono a carico dell'affidatario:
 - a) eventuali costi del personale che effettuerà i lavori di manutenzione e cura delle aree verdi.
 - b) I costi per la predisposizione del progetto di sistemazione dell'area e del bozzetto pubblicitario.

Art. 5 - Scelta dello sponsor

- 1) La scelta dello sponsor è effettuata previa pubblicazione di apposito avviso redatto secondo lo schema allegato (allegato "B").
- 2) All'avviso è data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio ed inserimento nel sito internet del Comune; inoltre è possibile adoperare qualsiasi altra forma di pubblicità ritenuta di volta in volta più idonea per una maggiore conoscenza e partecipazione.
- 3) In mancanza di specifiche richieste di sponsorizzazione a seguito di avviso

pubblico, si può procedere a trattativa diretta con eventuali soggetti privati interessati.

4) La richiesta deve essere presentata in forma scritta in carta semplice e deve indicare:

- a) Le generalità del richiedente o ragione sociale dell'impresa
- b) L'indicazione dell'area che si chiede di sponsorizzare,
- c) Il progetto di sistemazione dell'area (se necessario) comprensivo di relazione tecnica, tavole di progetto in scala adeguata e relativi tempi di esecuzione nonché gli interventi di manutenzione che lo sponsor andrà ad effettuare,
- d) La durata del contratto (minimo 3 anni – max 6 anni)
- e) Il bene, servizio, immagine o logo che si intende pubblicizzare, fornendo apposito bozzetto e specificando materiali e caratteristiche.

5) All'offerta **deve essere allegata una autocertificazione**, firmata dal proponente, che dichiara:

- a) Di avere la capacità di contrarre con la pubblica Amministrazione
- b) Di non essere sottoposta a misure cautelari antimafia
- c) Nel caso l'offerta sia fatta da persona giuridica, l'inesistenza di procedure fallimentari, liquidazioni coatte amministrative, amministrazione controllata, concordato preventivo e di non avere procedure fallimentari in corso.
- d) La regolarità contributiva (D.U.R.C.) se dovuta.

6) La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e deve essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

7) Nel caso l'offerta sia fatta da un Ente pubblico, deve essere allegata una autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

8) La richiesta deve inoltre contenere l'assunzione di tutte le responsabilità

collegate al messaggio pubblicitario e l'impegno a richiedere le relative autorizzazioni se necessarie.

9) La richiesta di sponsorizzazione, previa istruttoria dell'ufficio competente, è approvata con deliberazione della Giunta Municipale.

10) E' possibile, se richiesta, l'assegnazione di più aree allo stesso sponsor, tuttavia, qualora le richieste sono superiori alle aree proposte per l'affidamento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare una sola area a ciascun richiedente.

11) Per la richiesta della stessa area verrà preferito lo sponsor che propone un progetto di sistemazione più conforme alle esigenze dell'amministrazione o si propone per un tempo maggiore, in caso di parità si procederà mediante sorteggio.

Art. 6 - Recepimento iniziative spontanee di potenziali sponsor

L'amministrazione Comunale può pervenire alla formalizzazione di contratti di sponsorizzazione anche con soggetti pubblici o privati che manifestano spontaneamente la loro intenzione di assumere il ruolo di sponsor di progetti e iniziative;

le proposte di sponsorizzazione presentate ai sensi del precedente comma devono specificare il valore presumibile del corrispettivo delle attività di veicolazione pubblicitaria e le forme con le quali il medesimo corrispettivo viene reso.

Art. 7 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;

b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;

c) la reputi inaccettabile perché contraria all'ordine pubblico, al buon costume,

ingannevole, pregiudizievole per la salute, la sicurezza, l'ambiente e la tutela dei minori o per motivi di inopportunità generale.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

3. Sono altresì esclusi i soggetti che, nelle proprie attività non rispettino i seguenti principi, come definiti dalla Risoluzione 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani del 13 Agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare:

a) rispetto del diritto a pari opportunità e a trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne e alle minoranze etniche);

b) rispetto del diritto alla sicurezza delle persone (con speciale attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro);

c) rispetto dei diritti dei lavoratori (in particolare l'esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela);

d) rispetto degli assetti istituzionali; delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano

e) rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;

f) rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente. 4. Sono inoltre esclusi i soggetti a qualunque titolo coinvolti nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualsiasi tipo.

Art. 8 - Struttura e contenuti principali del contratto di sponsorizzazione

Qualora l'Amministrazione perviene alla formalizzazione di rapporti nei quali opera come soggetto sponsorizzato-sponsee il contratto di sponsorizzazione o l'accordo ad esso assimilabile è impostato, facendo riferimento ai seguenti elementi:

finalizzazioni generali della sponsorizzazione,

definizione dettagliata degli obblighi delle parti

definizione degli aspetti economici della sponsorizzazione, con particolare riguardo alla forma del corrispettivo, realizzabile con finanziamento messa a disposizione di beni o servizi

indicazione clausole specifiche inerenti il rapporto contrattuale

definizione dettagliata della forma di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor, precisazione delle clausole inerenti la risoluzione del contratto e delle controversie

Art. 9 - Tutela dei marchi

I contratti di sponsorizzazione stipulati dall'Amministrazione comunale prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi con specificazione dell'utilizzo di loghi e dei segni distintivi delle sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L'Amministrazione comunale può definire in relazione ai contratti di sponsorizzazione specifiche clausole relative ai propri segni distintivi qualificando con appositi atti lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio.

Art. 10 - Tutela della privacy

I dati personali raccolti in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso o dagli specifici contratti di sponsorizzazione. 2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 7 della legge 30.06.2003, n. 196. 4. I dati saranno trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli incaricati appartenenti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento. Titolare del trattamento è il Comune di Casaleone in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata. 5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento e nel rispetto delle disposizioni che saranno incluse nei contratti di sponsorizzazione.

Art. 11 - Aspetti fiscali

Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa.

La fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo

interessato.

Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor "spazio pubblicitario" è pari all'importo sopra specificato. Nel caso in cui lo sponsor si impegna a corrispondere una somma in denaro a fronte dell'obbligo, da parte del Comune, di veicolare il nome o il marchio, si realizza una prestazione commerciale rilevante ai fini dell'IVA e soggetta all'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 comma 2 del dpr 633/1972. Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione sia determinato in prestazioni di servizio forniture di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione ovvero la fatturazione dello sponsor al comune del valore del servizio o del bene, soggetto all'IVA, per il valore del messaggio pubblicitario concesso allo sponsor, dando luogo ai fini iva ad un'operazione di permuta ai sensi dell'art. 11 comma 1 del dpr n. 633/1972.

Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette, oltre alla normativa fiscale sulle imposte dirette (IVA, ecc..) anche a quella sui tributi commerciali (imposta comunale sulla pubblicità, tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, ecc) per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.

La prestazione di promozione dell'immagine dello sponsor genera l'emissione di fattura.

Art. 12 - Verifiche e controlli

Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per contenuti tecnici, quantitativi e qualificativi. 2. Le difficoltà emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 13 - Contratto di sponsorizzazione

- 1) La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
 - a) Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario all'interno dell'area assegnata ed alla facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite mezzi di comunicazione adeguati;
 - b) La durata del contratto di sponsorizzazione;
 - c) Gli obblighi assunti a carico dello sponsor;

- d) L'impegno dello sponsor a svolgere le attività previste a titolo gratuito senza l'obbligo di garantire un ritorno pubblicitario dello sponsor;
- e) Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
- f) l'esenzione del pagamento dei diritti pubblicitari;
- g) l'obbligo di rimuovere gli impianti pubblicitari alla scadenza della concessione;

Art. 14 - Definizione degli interventi e dei controlli

1) I seguenti interventi di manutenzione ordinaria e controlli saranno effettuati dallo sponsor a totale propria cura e spese e dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e precauzioni del caso, in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- a) Taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante;
- b) Eliminazione delle piante disseccate;
- c) Messa a dimora di nuove piante o fiori secondo il progetto di sistemazione dell'area proposto in sede di offerta;
- d) Irrigazioni ed eventuale manutenzione ordinaria degli impianti ove previsti;
- e) eliminazione e smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle suddette operazioni;
- f) piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti (catene, paletti, bulloni ecc) di giochi, panchine, fontanelle, cestini ecc. se presenti;
- g) pulizia dell'area da cartacce, bottiglie, lattine ecc.;

2) **Lo sponsor** ha anche il compito di **controllare e comunicare** agli uffici comunali competenti:

- a) La presenza di parassiti e fitopatie di tutti gli elementi vegetali presenti nell'area;
- b) La presenza di punti luce spenti o mal funzionanti, problemi inerenti il

sistema di distribuzione idrica, controllo dello stato di conservazione di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area;

- c) Atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli elementi di arredo presenti nell'area;
- d) Abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali;

Art. 15 - Altre manutenzioni

1) Tutti gli interventi di manutenzione non compresi tra quelli descritti nel precedente articolo, saranno effettuati dall'ufficio comunale competente, salvo quanto diversamente specificato nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 16 - Consegna dell'area e variazioni dell'impianto

- 1) Al momento della consegna dell'area verrà redatto un verbale in cui verrà descritto lo stato dell'area, gli alberi o piante ed eventuali elementi di arredo esistenti al fine di stabilire quanto viene affidato.
- 2) Qualsiasi variazione dell'impianto originario dei luoghi, diverso rispetto al progetto proposto al momento dell'affidamento, deve essere autorizzato, secondo i casi, dai competenti uffici comunali.
- 3) Tutte le opere di miglioria apportate dallo sponsor, alla fine del contratto, tornano in proprietà del comune senza che lo sponsor abbia nulla a pretendere quale risarcimento delle spese sostenute.

Art. 17 - Lavori da eseguire nelle aree affidate

- 1) L'amministrazione Comunale si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di intervenire con lavori e/o opere nell'area affidata dandone semplicemente comunicazione allo sponsor;
- 2) Le aziende e ditte che devono eseguire lavori o opere nell'area affidata (ad esempio scavi per sottoservizi) devono richiedere preventiva autorizzazione agli uffici comunali competenti che provvederanno ad informare lo sponsor delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 18 - Cartellonistica pubblicitaria dello sponsor

- 1) Gli impianti pubblicitari autorizzati agli sponsor, ai sensi del presente regolamento, integrano le modalità di pubblicità già regolamentate con il "Regolamento Comunale per la pubblicità e pubbliche affissioni"
- 2) Ai cartelli pubblicitari da realizzare all'interno delle aree affidate agli sponsor si applicano le disposizioni contenute nel "*Regolamento comunale per la pubblicità e pubbliche affissioni*"
 - a) Il bozzetto pubblicitario che lo sponsor proporrà al momento della richiesta dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: Dimensione del cartello pubblicitario cm. 180 x cm. 150 cm;
 - b) Altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm. 190,00 dal piano di calpestio interno all'area;
 - c) Numero massimo di cartelli pubblicitari 4.
 - d) La collocazione del cartello resta subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni degli enti competenti se dovute e comunque non devono ostacolare la visibilità della viabilità;

Art. 19 - Infrazioni a norme e/o regolamenti

- 1) L'area concessa dovrà mantenere la destinazione di verde pubblico.
- 2) Non sono ammessi interventi di qualsiasi tipo che possono costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree o variazioni della loro destinazione urbanistica. Qualunque intervento strutturale deve essere preventivamente autorizzato dal comune.
- 3) Gli interventi o modifiche non autorizzate comporteranno l'emissione di ordinanza per l'immediata rimessa in pristino dei luoghi a cura e spese dello sponsor senza possibilità di rivalsa alcuna.
- 4) Il non ripristino dello stato dei luoghi nei tempi fissati nell'ordinanza o l'infrazione di altre disposizioni contenute nel contratto comporterà l'avvio del procedimento di revoca dell'affidamento dell'area.

Art. 20 - Scadenze, rinnovi, decadenza del contratto

- 1)** Gli affidamenti mediante contratto di sponsorizzazione, effettuati ai sensi del presente regolamento, hanno validità massima di anni 6 (sei), con possibilità di rinnovo. Non è prevista la possibilità di rinnovo tacito.
- 2)** Le parti possono risolvere anticipatamente il contratto, per motivate ragioni, con preavviso di 60 giorni mediante comunicazione scritta, lettera raccomandata.
- 3)** Al termine del contratto di sponsorizzazione sarà predisposto un sopralluogo congiunto tra affidatario ed amministrazione per la verifica dello stato dei luoghi riconsegnati, redigendo apposito verbale.

Art. 21 - Entrata in vigore

- 1)** Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione, con apposita deliberazione, da parte del Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione nei modi e forme di legge.
- 2)** A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono disapplicate le disposizioni inserite in altri regolamenti comunali in contrasto con il presente testo.

COMUNE DI CASALEONE

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il giorno del mese di dell'anno
nella sede Comunale sita in via Vittorio Veneto n. 62 alla **presenza del Responsabile del Settore** _____ - _____

SONO PRESENTI

Il Sig. nato a il
C.F.che interviene in qualità didella
(ditta-società)

Premesso che a seguito di avviso pubblico ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n..... del la Ditta come sopra rappresentata è stata individuata come sponsor per l'affidamento dell'area verde sita nel Comune di Casaleone località delimitata da e destinata a verde pubblico della superficie complessiva di mq.....

Che in esecuzione alla suddetta deliberazione ed al "Regolamento Comunale per l'affidamento mediante sponsorizzazione delle aree verdi appartenenti al patrimonio comunale" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.....del

si conviene quanto segue:

Il Comune di Casaleone rappresentato dalla Responsabile del Settore

_____ concede

al Sig.come sopra generalizzato ed in qualità didella ditta l'affidamento mediante sponsorizzazione dell'area pubblica estesa mq..... sita in per la sistemazione e manutenzione della stessa secondo quanto sottoindicato:

Art. 1

La sponsorizzazione ha la durata di anni (.....) a decorrere dalla data di consegna formale dell'area o dalla firma del presente contratto.

Art. 2

Lo stato di consistenza e descrittivo dell'area verde oggetto del contratto è quello risultante dal verbale allegato al presente contratto, redatto congiuntamente da tecnici del comune e dal rappresentante dello sponsor in data

Art. 3

Lo sponsor ha l'obbligo di effettuare a sue cure e spese gli interventi di sistemazione dell'area secondo il progetto che allegato al presente contratto ne fa parte integrante. Sono inoltre a carico dello sponsor i seguenti interventi di manutenzione ordinaria e controlli a totale propria cura e spese e che dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e precauzioni del caso, in conformità alle norme di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. :

- Taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante;
- Eliminazione delle piante disseccate;
- Messa a dimora di nuove piante o fiori secondo il progetto di sistemazione dell'area proposto in sede di offerta;
- Irrigazioni ed eventuale manutenzione ordinaria degli impianti ove previsti;
- Eliminazione e smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle suddette operazioni;
- Piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti (catene, paletti, bulloni ecc..) di giochi, panchine, fontanelle, cestini ecc.;
- Pulizia dell'area da cartacce, bottiglie, lattine ecc.;

Lo sponsor ha anche il compito di controllare e comunicare agli uffici comunali competenti:

- La presenza di parassiti e fitopatie di tutti gli elementi vegetali presenti nell'area;
- La presenza di punti luce spenti o mal funzionanti, problemi inerenti il sistema di distribuzione idrica, controllo dello stato di conservazione di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area;

Atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli elementi di arredo presenti nell'area;

- Abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali;

Qualsiasi variazione dell'impianto originario dei luoghi, diverso rispetto al progetto proposto al momento dell'affidamento, deve essere autorizzato, secondo i casi, dai competenti uffici comunali.

Art. 4

Tutti gli interventi di manutenzione non compresi tra quelli descritti nel precedente articolo 3, saranno effettuati dall'ufficio comunale competente.

L'amministrazione Comunale si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di intervenire con lavori e/o opere nell'area affidata dandone semplicemente comunicazione allo sponsor;

Le aziende e ditte che devono eseguire lavori o opere nell'area affidata (ad esempio scavi per sottoservizi) devono richiedere preventiva autorizzazione agli uffici comunali competenti che provvederanno ad informare lo sponsor delle autorizzazioni rilasciate.

Art.5

Il comune, quale controprestazione alla concessione, consente allo Sponsor di posizionare n. 4 massimo cartelli pubblicitari nell'area concessa, secondo il bozzetto pubblicitario proposto al momento della richiesta ed allegato al presente contratto nei punti indicati nel progetto approvato, previa acquisizione dei N.O. Degli Enti preposti alla tutela dei vincoli (Soprintendenza – ANAS – Provincia) se dovuti.

E' in facoltà dello Sponsor pubblicizzare la sua collaborazione con il Comune per la sponsorizzazione dell'area pubblica, con mezzi e forme adeguate.

Il Comune esonera lo Sponsor dal corrispondere l'imposta sulla pubblicità se dovuta.

Art.6

L'area verde concessa manterrà la destinazione di uso pubblico.

Art.7

Lo Sponsor assume la responsabilità per danni a cose e persone imputabili ad errori di gestione e manutenzione o comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo,

sollevandone il Comune di Casaleone.

A tal fine è stata attivata apposita assicurazione contro terzi con..... n.

Art.8

Il Comune, a mezzo dei propri incaricati, eseguirà dei sopralluoghi di verifica e controllo sullo stato di conservazione e sui lavori effettuati nell'area concessa, intimando, se necessario, l'esecuzione di lavori ritenuti necessari.

Qualora l'area sia dotata di rete idrica e/o elettrica, i relativi consumi necessari per la gestione dell'area saranno a carico dell'Amministrazione

Art.9

Il Comune si riserva la facoltà di sciogliere anticipatamente l'accordo qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni di manutenzione senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Qualora vengano eseguiti lavori non autorizzati, la ditta è tenuta a ripristinare lo stato dei luoghi entro i termini fissati dall'Amministrazione; in caso contrario l'accordo decade ed il Comune provvederà al ripristino dello stato dei luoghi a spese della ditta affidataria.

Art.10

È vietata la cessione anche parziale dell'accordo di sponsorizzazione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o in altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità.

Nei casi di cui al comma superiore cessa il contratto di sponsorizzazione e l'area torna disponibile per eventuali altre sponsorizzazioni.

Art.11

Alla scadenza del presente contratto lo Sponsor dovrà eliminare i cartelli pubblicitari installati e l'area torna in possesso del Comune che può affidarla ad altri Sponsor.

Nessuna indennità è dovuta allo Sponsor per i miglioramenti apportati all'area comunale durante la sua gestione.

Art. 12

Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni 1. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile

giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;

b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;

c) la reputi inaccettabile perché contraria all'ordine pubblico, al buon costume, ingannevole, pregiudizievole per la salute, la sicurezza, l'ambiente e la tutela dei minori o per motivi di inopportunità generale.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

a) propaganda di natura politica, filosofica o religiosa;

b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;

c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

3. Sono altresì esclusi i soggetti che, nelle proprie attività non rispettino i seguenti principi, come definiti dalla Risoluzione 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani del 13 Agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare:

a) rispetto del diritto a pari opportunità e a trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne e alle minoranze etniche);

b) rispetto del diritto alla sicurezza delle persone (con speciale attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro);

c) rispetto dei diritti dei lavoratori (in particolare l'esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela);

d) rispetto degli assetti istituzionali; delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano

e) rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;

f) rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente. 4. Sono inoltre esclusi i soggetti a qualunque titolo coinvolti nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualsiasi tipo.

Art. 13 -

Tutela della privacy 1. I dati personali raccolti in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso o dagli specifici contratti di sponsorizzazione. 2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 7 della legge 30.06.2003, n. 196. 4. I dati saranno trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli incaricati appartenenti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento. Titolare del trattamento è il Comune di Casaleone in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata. 5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento e nel rispetto delle disposizioni che saranno incluse nei contratti di sponsorizzazione.

Art. 14 -

1. il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa.
2. La fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
3. Il valore della fatturazione per la "sponsorizzazione" corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato. Nel caso in cui lo sponsor si impegna a corrispondere una somma in denaro a fronte dell'obbligo, da parte del Comune, di veicolare il nome o il marchio, si realizza una prestazione commerciale rilevante ai fini dell'IVA e soggetta all'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 comma 2 del dpr 633/1972. Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione sia determinato in prestazioni di servizio forniture di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione ovvero la fatturazione dello sponsor al comune del valore del servizio o del bene, soggetto all'IVA, per il valore del messaggio pubblicitario concesso allo sponsor, dando luogo ai fini iva ad un'operazione di permuta ai sensi dell'art. 11 comma 1 del dpr n. 633/1972.
4. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette, oltre alla normativa fiscale sulle imposte dirette (IVA, ecc..) anche a quella sui tributi commerciali (imposta comunale sulla pubblicità, tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, ecc.)

per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.

La prestazione di promozione dell'immagine dello sponsor genera l'emissione di fattura.

Art. 15

– Verifiche e controlli 1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per contenuti tecnici, quantitativi e qualificativi. 2. Le difficoltà emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art.16

Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Il presente contratto sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.

Art.17

Fanno parte integrante del presente contratto:

Il verbale sullo stato di consistenza dell'area al momento dell'affidamento;

Il progetto definitivo dei lavori di sistemazione che la ditta dovrà realizzare;

Il bozzetto dell'impianto pubblicitario da installare

L'Assicurazione contro terzi stipulata con in data

D.U.R.C. Valido se

Letto si sottoscrive:

Per il Comune di Casaleone

Per la Ditta:

COMUNE DI CASALEONE

Provincia di Verona

ALLEGATO "B"

AFFIDAMENTO MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE

“Adotta un’aiuola”



AVVISO PUBBLICO

L'Amministrazione Comunale intende affidare a soggetti privati, mediante sponsorizzazione ai sensi del *"Regolamento comunale per l'affidamento mediante sponsorizzazione delle aree verdi appartenenti al patrimonio comunale"* approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del, le aree di verde pubblico comunale appresso indicate, riconoscendo allo Sponsor un ritorno di immagine grazie all'esposizione di cartelli pubblicitari.

Le aree di verde pubblico comunali interessate alla sponsorizzazione ed individuate con la delibera di G.M. n..... del..... sono:

- a)
- b)
- c)

Allo sponsor si chiede di effettuare a propria cura e spese la sistemazione e la manutenzione del verde pubblico

Il Comune in cambio concede l'utilizzo delle aree verdi assegnate per la sistemazione stabile di cartelli che pubblicizzano l'attività dello sponsor secondo le indicazioni contenute nel citato *"Regolamento comunale per l'affidamento mediante sponsorizzazione delle aree verdi appartenenti al patrimonio comunale"* e nello schema di contratto di concessione dell'area agli Sponsor, nonché l'esenzione del pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, se dovuta. I soggetti privati interessati devono far pervenire al Comune di Casaleone - Responsabile Settore

_____ con le seguenti modalità:

a mezzo pec: segreteria.comune.casaleone.vr@pecveneto.it

a mani da consegnarsi all'ufficio protocollo dell'Ente

con l'indicazione " *Domanda per la sponsorizzazione di aree verdi comunali – adotta un'aiuola* " entro le ore del giorno

La domanda, in carta semplice, deve riportare:

1. Le generalità del richiedente o ragione sociale dell'impresa
2. L'indicazione dell'area che si chiede di sponsorizzare,
3. Il progetto di sistemazione dell'area (se necessario) comprensivo di relazione tecnica, tavole di progetto in scala adeguata e relativi tempi di esecuzione nonché gli interventi di manutenzione che lo sponsor andrà ad effettuare,
4. La durata del contratto (minimo 3 anni – max 6 anni)
5. Il bene, servizio, immagine o logo che si intende pubblicizzare, fornendo apposito bozzetto e specificando materiali e caratteristiche.

Alla richiesta deve essere allegata una autocertificazione, firmata dal proponente – legale rappresentante, che dichiara:

6. Di avere la capacità di contrarre con la pubblica Amministrazione
7. Di non essere sottoposta a misure cautelari antimafia
8. L'inesistenza di procedure fallimentari, liquidazioni coatte amministrative, amministrazione controllata, concordato preventivo e di non avere procedure fallimentari in corso.
9. La regolarità contributiva (D.U.R.C.) se dovuta

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e deve essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

La richiesta deve inoltre contenere l'assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario e l'impegno a richiedere le relative autorizzazioni se necessarie (Soprintendenza – ANAS – Provincia ecc.), nonché l'impegno alla stipula, prima della sottoscrizione del contratto, dell'assicurazione contro terzi prevista dall'art. 4 comma 3° del citato Regolamento.

E' possibile avanzare richiesta per più aree, in questo caso occorre indicare l'ordine di priorità d'interesse del richiedente.

La richiesta di sponsorizzazione, previa istruttoria dell'ufficio competente, è approvata con deliberazione della Giunta Municipale.

E' possibile, se richiesta, l'assegnazione di più aree allo stesso sponsor, tuttavia, qualora le

richieste sono superiori alle aree proposte per l'affidamento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare una sola area a ciascun richiedente.

Per la richiesta della stessa area verrà preferito lo sponsor che propone un progetto di sistemazione più conforme alle esigenze dell'amministrazione o si propone per un tempo maggiore.

Per le aree eventualmente non assegnate, per mancanza di domande, si può procedere successivamente a trattativa diretta con eventuali soggetti privati interessati.

A seguito della comunicazione relativa all'affidamento dell'area mediante sponsorizzazione, il soggetto privato interessato dovrà sottoscrivere entro i successivi 30 (trenta) giorni apposito contratto di sponsorizzazione secondo lo schema allegato.

In caso di mancata stipula del contratto nei tempi fissati, senza giustificato motivo, si procederà alla revoca dell'assegnazione dell'area.

Il presente avviso verrà pubblicato all'albo pretorio e sul sito del comune per quindici giorni consecutivi.

Gli interessati possono prendere visione del *"Regolamento comunale per l'affidamento mediante sponsorizzazione delle aree verdi appartenenti al patrimonio comunale – adotta un'aiuola"* ed ottenere ulteriori informazioni presso l'Ufficio competente sito in Casaleone Via Vittorio Veneto 61, negli orari di apertura al pubblico.

Casaleone lì